



BLOC-NOTES

notizie e riflessioni per le iscritte e gli iscritti
FISAC/CGIL di UniCredit Group

<https://www.fisac-cgil.it/unicredit>



In questi giorni molti Colleghi e molte Colleghe stanno ricevendo o riceveranno – a chiusura del consuntivo della valutazione professionale relativa al 2024 – i cosiddetti «**GIUDIZI PROFESSIONALI DI SINTESI**». Si tratta di una procedura stabilita dal CCNL il cui percorso deve completarsi **entro il primo quadrimestre dell'anno successivo** a quello cui la valutazione si riferisce, con una specifica comunicazione scritta accompagnata da una sintetica motivazione.

Ricordiamo che, in ogni caso, **la consegna/ricezione della valutazione non implica in alcun modo l'automatica condivisione del complessivo giudizio professionale assegnato e lascia impregiudicata la possibilità per l'interessato/a di ricorrere contro tale valutazione e di farsi assistere da un rappresentante sindacale della FISAC CGIL.**

Riportiamo di seguito l'art. 80 del CCNL ABI 19.12.2019 (novellato CCNL ABI 23.11.2023), del quale evidenziamo il **comma 6** ed il **comma 7** che disciplinano le modalità di presentazione dell'eventuale ricorso da parte della Lavoratrice/Lavoratore:

Art. 80 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore

1. L'impresa attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall'impresa e delle linee adottate dall'impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell'ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.
5. L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l'elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L'impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

Ricordiamo che a partire dal CCNL 19 dicembre 2019 è stato inserito il seguente comma:

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa di cui all'art. 41, comma 2, del presente CCNL.

Allegiamo a questa comunicazione un fac-simile di lettera da utilizzare per presentare l'eventuale ricorso contro il giudizio professionale 2024 (predisposto con riferimento ad UniCredit S.p.A., in particolare per colleghe/i di rete, e quindi da personalizzare in caso di utilizzo da parte di colleghe/idi altre strutture o di altre aziende del Gruppo).

In ogni caso sottolineiamo che, a norma di contratto, il ricorso va presentato per iscritto alla struttura aziendale competente entro 15 gg. dalla comunicazione del giudizio medesimo.